

TI_GERICHTE 12.1997.12 vom 5. Januar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-01-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.12

FR: TI_GERICHTE 12.1997.12 du 5 janvier 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1997.12 del 5 gennaio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Non vi è contestazione sul fatto che il contratto che lega le parti è un appalto. A tale contratto sono in primo luogo applicabili i disposti di cui al testo dello stesso (doc. E, doc. 1) e per il resto gli art. 363 e segg. CO. Non è per contro data l'applicabilità delle norme SIA 118, per il duplice motivo che le stesse non risultano essere state pattuite dalle parti -a torto la convenuta desume il contrario da un'annotazione manoscritta sul doc. 2, pag. 2 (appello, pag. 8)- e per il fatto che nessuna delle parti ne ha tempestivamente invocato l'applicabilità (Rep . 1993, pag. 197 e segg.; II CCA

E. 5

Le condizioni del contratto di appalto stipulato dalle parti derogano parzialmente a questa regolamentazione, nella misura in cui viene stabilita la preminenza del diritto alla riparazione gratuita entro un termine assegnato dal committente, e per il caso di inadempienza viene conferito al committente il diritto di scelta tra la riparazione ad opera di un terzo a spese dell'appaltatore e la proporzionale riduzione della mercede (doc. E/1, clausola 5.4). In ogni caso, sia che si applichi direttamente l'art. 368 cpv. 2 CO, sia che si applichi la cennata clausola contrattuale alla luce del principio dell'affidamento, deve valere il precetto secondo cui la riparazione del difetto, sia per mano dell'appaltatore o per mano di un terzo ma a spese dell'appaltatore, può essere imposta all'appaltatore medesimo solo se non gli causa un costo sproporzionato con il beneficio che il committente ottiene dalla riparazione.

E. 6

Il difetto in questione ha natura eminentemente estetica: in nessun atto di causa, nemmeno nelle perizie, se ne afferma la natura funzionale, né si sostiene che vi sarebbe rischio di aggravamenti o di danni strutturali al resto dell'edificio. La convenuta stessa definisce il difetto "hässlich" (doc. 8, 8b) e "unannehmbar" (doc. 8b), ma nulla di più. Nondimeno, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che anche un difetto meramente estetico costituisce, come ogni altro, un vizio dell'opera se la parte che ne è gravata ha -come nella specie è manifesto per il terrazzo esterno- una funzione estetica, nel senso che è determinante che essa abbia anche un gradevole aspetto esteriore (II CCA 26 agosto 1997 in re C.I. SA), con il che ne deve conseguire, di principio, la responsabilità dell'attore per l'anomalia in rassegna.

E. 7

L'attrice ha in un primo tempo unicamente chiesto l'eliminazione del difetto (doc. 3, 4), mentre in seguito essa ha preteso il risanamento dell'intera terrazza (doc. 7), pur essendo conscia del fatto che un simile intervento comportava costi elevati (doc. 6: "...ist nur mit erheblichem Aufwand zu beheben"). Per detto risanamento, che è un vero e proprio rifacimento di quella parte dell'opera, la convenuta postula l'aggiudicazione di fr. 28'042.-- (risposta, pag. 13; appello, pag. 14). Nonostante l'esistenza del difetto, la pretesa a mente di questa Camera non può essere accolta in simile misura, in quanto comporterebbe per l'artigiano un onere sproporzionato rispetto al beneficio che la committente trarrebbe dall'eliminazione del difetto estetico. Alla convenuta, in applicazione dell'art. 368 cpv. 2 CO, può invece essere attribuita una proporzionale riduzione della mercede nella misura di fr. 12'000.--, ovvero l'importo corrispondente al costo dell'eliminazione del difetto per mezzo della sovrapposizione di una nuova isolazione e di un nuovo rivestimento sulla pavimentazione esistente, così come proposto dal tecnico _____ (doc. 5, ultime due pagine) e come preventivato dalla ditta _____ (doc. 26).

E. 8

Date l'esistenza del difetto e la responsabilità dell'attore per il medesimo -che nulla ha addotto a propria discolpa-, sorge la questione del risarcimento dei danni conseguenti al difetto.

E. 8.1

La convenuta, confrontata con il difetto in questione e visto l'atteggiamento renitente dell'attore, a giusta ragione ha chiesto lumi ad un perito di sua fiducia. E' perciò giustificato l'addebito all'attore dell'intero costo del primo referto del perito _____ (doc. 5), ovvero fr. 1'095.-- (doc. 31), dal quale potevano essere tratte tutte le informazioni necessarie per la conduzione dell'eventuale causa, avendo il perito indicato le cause, le conseguenze e le modalità di eliminazione del difetto. Il secondo intervento del perito privato non era perciò più strettamente necessario (doc. 15 e 15a). Esso è però avvenuto in contraddittorio (doc. 15), con il probabile intento di consentire una soluzione bonale al problema. Per questo motivo di giustifica di suddividerne il costo di fr. 1'440.-- (doc. 32) in parti uguali, con un carico per l'attore di fr. 720.--.

E. 8.2

Ci si potrebbe chiedere se dopo l'esecuzione della perizia privata fosse ancora necessario eseguire una perizia a futura memoria, e se la stessa avesse ancora un senso a fronte dell'avvenuta parziale modifica dello stato dei luoghi, ritenuto che il Pretore stesso ha, non senza ragione, espresso riserve circa l'utilità di questa perizia (consid. 7). Volendo, nella per la convenuta migliore delle ipotesi, ritenere l'utilità della prova a futura memoria in conseguenza della scarsa incidenza processuale di quella privata, il costo della sua assunzione può essere ribaltato sull'attore solo nella limitata misura della sua soccombenza sostanziale quo al lamentato difetto, ovvero per 2/5. Il credito dell'attrice a tal titolo è perciò di fr. 1'000.-- (2/5 di fr. 2'500.--).

E. 8.3

La pretesa di fr. 3'827.50 per patrocinio preprocessuale è a sua volta in buona parte infondata. In primo luogo l'importo pare a prima vista assai elevato e non è sostenuto da alcun elemento tangibile di giudizio, non figurando negli onorari del patrocinatore i criteri in base ai quali è stato calcolato l'onorario di fr. 3'200.--, segnatamente il tempo impiegato e il valore della causa. In simili circostanze, ritenuto inoltre il predetto grado di

soccombenza sostanziale dell'attrice sulla questione del difetto, la pretesa può essere accolta limitatamente a fr. 700.--.

E. 9

La convenuta, infine, persiste nel sostenere che le parti avrebbero pattuito un onorario forfetario di fr. 50'000.-- per l'intera opera, così come indicato dal contratto di appalto. La tesi, sconfessata già solo dall'avvenuto pagamento di fr. 66'000.-- di acconti, è ai confini della malafede processuale. L'appellante, infatti, a sostegno di tale tesi invoca la sua lettera del 6 aprile 1992 (doc. 3), parte della cui prima pagina è trascritta a pag. 12 dell'appello. Se non che, a pagina 2 della medesima lettera la convenuta, dopo avere esaminato i rapporti giornalieri dell'attore elenca tutta una lunga serie di opere a regia per le quali era stato pattuito il pagamento in aggiunta alla cifra stabilita all'inizio ("Wir vereinbarten, dass diese nach Aufwand abgerechnet werden sollen"), e ne ammette il valore nella misura di fr. 35'000.-- ("Anhand der Tagebucheintragungen ergibt sich ein ungefährer Betrag von ca. Fr. 35'000.-- für die Leistungen auuserhalb des Bauvertrages"), ritenendo inoltre che all'attore per tutte le prestazioni eseguite spetterebbe una mercede complessiva di fr. 80'000.--. Nella successiva lettera del 4 luglio 1992 (doc. L) la convenuta ha sostanzialmente ribadito queste ammissioni, proponendo una mercede forfetaria di fr. 85'000.--, che peraltro è più coerente rispetto alla precedente di fr. 80'000.--, il che comporta l'ammissione di opere supplementari per fr. 35'000.--. A mente di questa Camera da questi scritti si può pertanto ritenere la definitiva ammissione di una mercede per opere supplementari di fr. 35'000.--, e di una mercede globale di fr. 85'000.--.

E. 10

Il gravame merita per contro protezione nella misura in cui, sempre sul tema della mercede dell'attore, afferma che l'appaltatore non avrebbe fornito una prova convincente della propria pretesa. Il Pretore, in effetti, ha rovesciato a torto l'onere della prova, sostenendo che la pretesa andrebbe ammessa per il motivo che la convenuta non avrebbe portato in causa alcun elemento probatorio a sostegno della tesi secondo cui l'importo fatturato non sarebbe corretto (consid. 8, pag. 6). Di conseguenza, a fronte dell'onere della prova che incombeva all'attore (per tante: II CCA 26 settembre 1996 in re M. SA/C.), la sua pretesa per la parte di mercede eccedente quella contrattualmente stabilita può essere ritenuta provata -in assenza di migliori elementi- solo nella misura in cui è stata ammessa dalla committente stessa, ovvero per i fr. 35'000.-- di cui ai doc. 3 e L.

E. 11

In definitiva, l'attore ha diritto ad una mercede di fr. 85'000.--. Da questo importo devono essere dedotti acconti per fr. 66'000.--, il minor valore dell'opera di fr. 12'000.--, il costo della perizia privata di fr. 1'095.--, metà del costo del suo complemento per fr. 720.--, 2/5 del costo della perizia a futura memoria per fr. 1'000.-- e una corrispondente quota dei costi di patrocinio in quella procedura per fr. 700.--, il tutto per un totale di fr. 81'515.--. Il credito residuo dell'attore è perciò ridotto a fr. 3'485.-- oltre interessi. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello

E. 16

gennaio 1997 _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente: 1. La

petizione è parzialmente accolta. _____, è condannata a pagare a _____, fr. 3'485.-- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1994. 2. Invariato. 3. La tassa di giustizia dell'azione principale di fr. 1'300.-- e le spese, da anticipare dall'attore, restano a suo a carico per 8/9 e per 1/9 sono a carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 2'700.-- per parte di ripetibili. 4 e 5 Invariati. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'650.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1'700.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico dell'attore, al quale la convenuta rifonderà fr. 2'000.-- per ripetibili parziali di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.